

Nota tecnica sulla relazione dell'Assessore Caselli relativa alla clausola valutativa della Legge Regionale 11 del 2012 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse" (oggetto assembleare 6273/2018)

A cura del Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari

La presente nota, indirizzata ai componenti della Commissione assembleare V, evidenzia alcuni aspetti tecnici che caratterizzano la relazione dell'Assessore Caselli che si allega. La nota non costituisce una sintesi della relazione.

Cosa prevede la clausola valutativa

La l.r. 11/2012 contiene all'art. 29 una clausola valutativa nella quale si prevede che, ogni cinque anni, prima dell'approvazione del Piano ittico regionale, la Giunta regionale, presenti alla competente Commissione assembleare una relazione su attuazione e risultati della legge, rispondendo a quesiti specifici.

I quesiti chiedono conto dell'attuazione degli strumenti di programmazione e gestione previsti dalla legge, dei risultati raggiunti nella tutela e salvaguardia dell'ecosistema acquatico e della fauna ittica, delle misure di semplificazione amministrativa attuate per l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura e, infine, i risultati ottenuti a seguito dell'istituzione delle aree di pesca regolamentata.

Di seguito, un'analisi degli aspetti tecnici che caratterizzano la relazione di Giunta

1. Analisi degli aspetti tecnici della relazione

1.1 Procedura di consegna della relazione

La legge è stata approvata nel novembre 2012 e la Giunta presenta la prima relazione in risposta alla clausola rispettando i tempi previsti. La clausola prevede che la relazione sia presentata ogni cinque anni, prima dell'approvazione del Piano ittico regionale (previsto dall'art. 4 della l.r. 11/2012 e di durata quinquennale). La relazione specifica che, al momento, è prorogato il "Piano ittico regionale 2006-2010" in quanto per la predisposizione del nuovo Piano e del Programma ittico era necessaria l'approvazione del Regolamento attuativo (avvenuta a febbraio 2018).

1.2 Analisi della struttura e dei contenuti della relazione

La relazione è suddivisa in capitoli che richiamano direttamente i quesiti della clausola valutativa.

In premessa, la relazione descrive come il percorso di attuazione della legge nei cinque anni considerati sia stato condizionato dall'entrata in vigore di provvedimenti normativi sia nazionali (legge 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e

fusioni di Comuni”) che regionali (l.r. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”).

Ciò ha portato alla necessità di apportare modifiche alla l.r. 12/2011 attraverso la l.r. 2/2017.

Oltre all’aggiornamento normativo è stato concluso il percorso che ha portato all’approvazione del Regolamento di attuazione previsto dall’art.26 della l.r. 11/2012: il Regolamento è stato infatti recentemente adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale (Decreto n.6 dell’1 febbraio 2018) e l’entrata in vigore è stata prevista a partire dal 25 marzo 2018, momento della riapertura della stagione piscatoria 2018/2019.

La Giunta illustra poi attuazione e risultati della legge in risposta a quanto richiesto dal mandato della clausola.

Per quanto riguarda la **risposta alla lettera a) in merito all’attuazione degli strumenti di programmazione e gestione** la Giunta ricorda innanzitutto come la l.r. 13/2015 abbia spostato le competenze dalle Province alla Regione. Dà inoltre conto dell’approvazione del Programma ittico regionale (previsto dall’art.5 della l.r. 11/2012) mentre successivamente provvederà alla revisione del Piano ittico (è stato prorogato il Piano 2006-2010). Per la predisposizione del Programma e del Piano era necessaria l’approvazione del Regolamento attuativo che, come evidenziato, è stato adottato nel mese di febbraio scorso.

Per gli anni 2013, 2014, 2015 le Province hanno approvato i rispettivi Programmi ittici mentre per il 2016 e 2017 a livello regionale si sono prorogate le disposizioni localmente previste dai Programmi annuali provinciali in essere alla data di passaggio delle competenze.

Per la stesura del nuovo Piano, la relazione precisa che sarà necessario ricostruire contesto normativo e istituzionale di riferimento nell’ambito del quale definire gli obiettivi di politica regionale.

Circa i **risultati raggiunti nella tutela e salvaguardia dell’ecosistema acquatico e della fauna ittica (lettera b della clausola)** la Giunta evidenzia come sarà l’entrata in vigore del Regolamento attuativo recentemente approvato *“che segnerà il significativo ed incisivo impegno regionale”* poiché *“modifica sensibilmente le modalità con cui esercitano la loro passione circa 60.000 pescatori emiliano-romagnoli e non solo”*. Infatti, fra le novità introdotte, la relazione cita le limitazioni numeriche per molte specie, la lunghezza minima di detenzione per alcune specie, il divieto di utilizzare ami con ardiglione nelle acque collinari e montane della regione, nell’ambito dell’attività agonistica vengono fissati principi di salvaguardia del benessere animale, l’attivazione di corsi specifici per i giovani pescatori che permetterà loro di conseguire un attestato che estenderà l’esenzione dal pagamento della licenza di pesca fino ai 18 anni.

La relazione descrive poi i **risultati in termini di semplificazione amministrativa delle misure per l’esercizio della pesca (in risposta alla lettera c della clausola)** evidenziando come l’innovazione principale introdotta dalla l.r. 11/2012 in termini di semplificazione riguardi il superamento della licenza di pesca come documento da acquisire periodicamente presso il proprio Comune di residenza: *“questo passaggio, precedentemente obbligatorio, imponeva un carico di lavoro e problematiche logistiche non marginali a carico delle Amministrazioni locali (distribuzione di oltre 10.000 licenze/anno) a cui si associava un dispendio di tempo e risorse economiche da parte dell’utente/pescatore (2 marche da bollo da 16 euro e due fototessera ogni 6 anni)”*.

I pescatori ultra sessantacinquenni, inoltre, sono stati esonerati dal pagamento della tassa di concessione regionale. La Giunta spiega le motivazioni di questa scelta, a causa della

diminuzione nel numero di versamenti annuali eseguiti negli anni successivi all'entrata in vigore delle disposizioni (da 62.000 versamenti del 2012 ai 38.000 del 2016).

La relazione segnala inoltre che, con le modifiche introdotte dalla l.r. 2/2017, è stata unificata l'autorizzazione all'esercizio dell'allevamento ittico all'interno dell'autorizzazione sanitaria obbligatoria.

Infine, sono state implementate le modalità per eseguire on line il pagamento della licenza di pesca sportiva che ha avuto riscontri molto favorevoli da parte di pescatori stranieri.

Il Regolamento attuativo prevede inoltre i criteri formativi minimi per estendere ai giovani fra i 12 e i 18 anni l'esenzione dal pagamento della tassa di concessione regionale. Questa opportunità *"permetterà al mondo dell'associazionismo piscatorio di entrare in contatto con un mondo giovanile che potrà coltivare e sviluppare la propria passione con una competenza e una consapevolezza finora acquisibile solamente dopo anni e anni di esperienza sul campo"*.

Infine, l'ultimo paragrafo della relazione è dedicato ai **risultati raggiunti con l'istituzione delle aree di pesca regolamentata (lettera d della clausola)**, la cui valutazione è ritenuta dalla Giunta *"indubbiamente positiva"*.

Le aree di pesca regolamentata ad oggi istituite sono riportate in un'apposita tabella. Segnali di interessamento per l'attivazione di nuove aree di pesca regolamentata sono pervenuti da diversi territori regionali.

Le modifiche apportate dalla l.r. 2/2017 hanno puntato all'estensione di queste opportunità anche per questi territori ai quali è difficile riconoscere una particolare rilevanza turistica. L'obiettivo perseguito è infatti quello di valorizzare il patrimonio ittico come *"vettore integrante dello sviluppo economico"*.

2. Considerazioni conclusive

Nella relazione la Giunta illustra come l'attuazione della l.r. 12/2011 nel corso del quinquennio sia stata condizionata dai provvedimenti normativi intervenuti sia a livello nazionale che regionale.

La recente approvazione del Regolamento attuativo, propedeutico all'approvazione del Programma ittico regionale annuale e alla successiva revisione del Piano ittico regionale quinquennale, ha introdotto *"nuovi e più efficaci provvedimenti sulla tutela di alcune specie, sulla regolamentazione dell'attività agonistica di settore e definirà i contenuti essenziali per la formazione dei giovani pescatori"*.

La prossima relazione in risposta alla clausola valutativa permetterà, quindi, di fornire ulteriori informazioni sull'attuazione e i risultati degli interventi previsti, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla l.r. 2/2017 e dell'approvazione del nuovo Piano ittico.